



Decreto n. 563 del 17/07/2019

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

OGGETTO: Disciplinare di produzione integrata – Concessione di deroga per l'impiego del formulato commerciale VERTIMEC EC oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009 sulla coltura della soia per il controllo del ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*).

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTI:

la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;

il D.P.G.R. 31 marzo 2000, n.105/Pres. recante "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed Organismi funzionali della Regione";

la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche e integrazioni;

la delibera della Giunta regionale n. 1571 dd. 24 agosto 2018 di conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all'ing. Paolo Tonello;

il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 165/SCS/PT del 5 marzo 2019 di adozione delle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti" del "Disciplinare di produzione integrata – anno 2019" nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 315/SCS/PT del 18 aprile 2019 di aggiornamento delle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti” del “Disciplinare di produzione integrata – anno 2019” nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti”, parte integrante del Disciplinare di produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia non ammettono l’impiego di prodotti acaricidi ad azione adulticida per il controllo del ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*) sulla coltura della soia;

PRESO ATTO che in data 5 luglio 2019 – prot. ERS-2019-6177 del 10 luglio 2019 - l’associazione di categoria Confagricoltura Udine ha presentato una richiesta di deroga a detto divieto per la concessione dell’impiego di sostanze attive ad azione adulticida per il controllo del ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*) sulla coltura della soia in considerazione delle segnalazioni di attacchi del fitofago sulle coltivazioni e delle condizioni meteorologiche verificatesi nel periodo trascorso che favoriscono pullulazioni del tetranychide;

PRESO ATTO che con Decreto dirigenziale del Ministero della Salute DGISAN07 del 20/05/2019, e a fronte di specifica emergenza fitosanitaria in atto, il formulato commerciale VERTIMEC EC – s. a. Abamectina - è stato autorizzato all’impiego eccezionale per il controllo di *Tetranychus urticae* sulla coltura della soia per un periodo massimo di 120 gg. dal 20 maggio al 17 settembre 2019 ai sensi dell’art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009;

PRESO ATTO che con Decreto dirigenziale del Ministero della Salute DGISAN07 del 21/05/2019, e a fronte di specifica emergenza fitosanitaria in atto, il formulato commerciale SUPERBO – s.a. Abamectina - è stato autorizzato all’impiego eccezionale per il controllo di *Tetranychus urticae* sulla coltura della soia per un periodo massimo di 120 gg. dal 21 maggio al 18 settembre 2019 ai sensi dell’art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009;

CONSIDERATO che il Disciplinare di produzione integrata prevede la possibilità di concessione di deroghe a valenza territoriale, in seguito a richiesta motivata da parte di soggetti quali associazioni, organismi cooperativi, consorzi o organizzazioni di produttori;

RILEVATO che la corrente stagione vegetativa è stata caratterizzata da elevate temperature e scarsità di eventi piovosi che hanno provocato soprattutto nella zona della bassa pianura condizioni molto favorevoli allo sviluppo dell’acaro *Tetranychus urticae*;

RITENUTO che in seguito alle condizioni meteorologiche eccezionali verificatesi, e tenuto conto della precocità degli attacchi osservati, sia opportuno il ricorso ad un intervento con prodotti ad azione adulticida come l’Abamectina per un efficace contenimento del fitofago, non rivelandosi la s.a. Exitiazox sufficiente a garantire in alcune situazioni una sufficiente protezione della coltura;

CONSIDERATO che le precipitazioni verificatesi negli ultimi giorni in alcune zone della bassa pianura non hanno raggiunto entità sufficienti a far rientrare la problematica perlomeno in alcuni areali;

PRESO ATTO che l’autorizzazione all’impiego del prodotto commerciale SUPERBO prevede l’esecuzione di due trattamenti come indicato in etichetta non consentendo quindi di effettuare un singolo intervento;

CONSIDERATO che il presente decreto, ai sensi dell’ art. 14 e seguenti della L.R. 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

decreta

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di concedere deroga al limite previsto dalle “Norme tecniche per la produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia: difesa fitosanitaria – controllo delle infestanti” ammettendo sulla coltura della soia l’impiego del formulato commerciale VERTIMEC EC a base della s.a. Abamectina per un massimo di 1 intervento prima dell’inizio della fioritura e comunque entro il 17 settembre 2019;
2. l’impiego è ammesso limitatamente agli appezzamenti non irrigui o dove è possibile solo l’irrigazione di soccorso, limitando preferibilmente la distribuzione alle porzioni perimetrali degli appezzamenti;
3. l’impiego è ammesso solo al superamento delle seguenti soglie di intervento:
 - 2 forme mobili per foglia (campione di 100 foglie/ha);
 - in alternativa: presenza di acari su quasi tutte le piante e presenza di sintomi (screziature, punteggiature) anche su foglie dei palchi mediani oltre a quelli basali;
4. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1, non è soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria.

/gf

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Paolo Tonello